



**GIUNTA REGIONALE**

**LINEE DI INDIRIZZO  
per la disciplina casi di deroga alla  
contestualità territoriale del tirocinio  
curricolare. Indicazioni operative.**

## **Art. 1 - Ambito di applicazione**

Le presenti Linee di indirizzo si applicano:

- ai percorsi già autorizzati con specifico provvedimento dirigenziale sulla base del vigente Repertorio regionale degli standard di percorso formativo;
- ai percorsi formativi già autorizzati in base alla disciplina approvata con D.D. n. 178/DPG009 del 29/12/2017 e ss.mm.ii. ;
- ai percorsi finanziati con risorse comunitarie, nazionali o regionali;
- ai corsi cosiddetti “*preparatori*”, in quanto anch’essi obbligatori ai fini dell’accesso ad esami di abilitazione, anche se effettuati da soggetti diversi dagli Organismi di Formazione accreditati.

## **Art. 2 – Principi generali**

Il tirocinio curriculare, così come la parte teorico-pratica, si svolgono di norma nel territorio della Regione Abruzzo che ha autorizzato il percorso e che ne è responsabile per la gestione e per i controlli, in maniera tale che sia garantita la contestualità territoriale del percorso formativo medesimo, nella sua interezza.

Il tirocinio curriculare, inoltre, deve sempre svolgersi in presenza.

## **Art. 3 - Casi di deroga alla contestualità territoriale dell’intero percorso formativo**

Sussistono alcune situazioni che, nell’interesse preminente dell’utenza, consentono di derogare al principio della contestualità territoriale dell’intero percorso formativo.

Esse costituiscono eccezioni motivate, e la Regione, nell’esercizio del potere discrezionale che le è attribuito, decide di volta in volta se farvi ricorso o meno. Non v’è, pertanto, alcun automatismo applicativo, ma, previa specifica istanza dell’Organismo erogante il percorso, l’Amministrazione avvia l’istruttoria di competenza che si conclude con l’accoglimento o con il diniego della richiesta.

Le fattispecie di deroga sono di seguito individuate:

- Casi di (temporanea) non attivazione di corsi di formazione obbligatoria** in Regione Abruzzo per assenza di atto di recepimento della disciplina del percorso o per indisponibilità di offerta formativa. Il tirocinio curriculare può essere effettuato nel territorio della Regione di residenza dell’allievo, in cui il corso non è (ancora) attivato.
- Casi di prossimità logistica della sede del soggetto ospitante il tirocinio curriculare, rispetto al luogo di residenza dell’allievo, nel caso in cui la sede dello stesso soggetto ospitante si trovi al di fuori del territorio regionale, ma confini con esso.** La *ratio* è quella di contenere i costi di frequenza a carico dell’allievo, ove possano dimostrarsi condizioni di reale svantaggio economico e/o sociale.
- Casi di assenza o di indisponibilità, anche temporanea, nel territorio della Regione Abruzzo, di strutture/imprese ove realizzare il tirocinio.** In tali casi, il tirocinio può svolgersi nella sede di soggetto ospitante situato in qualunque altra Regione/Provincia Autonoma. L’effettiva indisponibilità di strutture deve essere dimostrata dall’Organismo erogante, in maniera oggettiva e tracciabile.
- In tutti i casi in cui la Regione Abruzzo sottoscriva accordi con altre Regioni,** che prevedano specifiche deroghe alla contestualità regionale, disciplinando ruoli e funzioni di ciascuna delle Amministrazioni coinvolte.

- E. **Corsi di formazione per maestri di sci:** in questo caso la deroga alla contestualità territoriale riguarda non solo il tirocinio curricolare, ma anche la formazione pratica e gli esami finali, che possono svolgersi, in assenza di neve in Abruzzo, in altre Regioni, ferma restando la responsabilità, sulla gestione e sul controllo, del Collegio regionale erogante i percorsi medesimi.

#### **Art. 4 – Richiesta autorizzazione alla deroga**

La richiesta di autorizzazione alla deroga, formulata esclusivamente attraverso il Modello Allegato A alle presenti Linee di indirizzo, deve essere inoltrata via e-mail al seguente indirizzo: [dpg021@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpg021@pec.regione.abruzzo.it). Non verranno prese in considerazione richieste trasmesse con modalità differenti.

Le istanze pervenute sono istruite dal Servizio competente. Gli esiti della valutazione svolta sono comunicati, stesso mezzo, all'Organismo istante.

Qualora sia autorizzata la deroga, la Regione Abruzzo ne dà comunicazione ufficiale alla Regione/Provincia Autonoma ospitante.

Nel caso di cui alla lettera D, dell'articolo 3, non sono necessarie l'istruttoria preventiva dell'istanza e l'informativa scritta alla Regione di destinazione, essendo tali condizioni definite preventivamente nell'Accordo sottoscritto dalle Regioni medesime.

**Le deroghe di cui alle presenti Linee di indirizzo non si applicano ai percorsi per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario, che, pertanto, devono realizzarsi interamente nel territorio della Regione Abruzzo.**